

Milano, 6 marzo 2007

Spett. le
Poligrafici Editoriale s.p.a.
Il Resto del Carlino
Via E. Mattei, 106
40138 BOLOGNA racc.a.r. anticipata via fax

alla c.a. del Direttore Responsabile, Giancarlo Mazzucca

e del Responsabile trattamento dati personali Pierluigi Masini

oggetto: Pubblicazione in corso dei dati dei professionisti bolognesi relativi all'imponibile totale Irpef del 2004

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna .

Il mio assistito, preso atto che "Il Resto del Carlino" sta pubblicando i dati dei professionisti bolognesi relativi all'imponibile totale Irpef del 2004, intende manifestare la propria netta opposizione a tale pubblicazione ed al suo seguito, in particolare per quanto possa riguardare i dottori commercialisti iscritti all'Ordine qui rappresentato.

-1. A tal fine, intendo significarVi, in primo luogo, che sussistono gravi dubbi in ordine alla lecita acquisizione dei dati che state pubblicando, in mancanza della quale anche la vs. pubblicazione non può che ritenersi illegale.

Infatti, tali dati risultano raccolti tramite accesso ad elenchi predisposti dalla Agenzia delle entrate: che tuttavia non risulta, a sua volta, averne consentito la diffusione e la consultazione dei dati reddituali ivi contenuti in forza di idonea previsione legislativa o regolamentare, come richiesto obbligatoriamente ad ogni soggetto pubblico dall' art. 19 del D.Lgs. n.196 del 2003 (TU delle disposizioni sulla tutela dei dati personali).

La materia è regolata dall'art. 69 del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 600, il quale, nel testo attualmente vigente, a seguito della sostituzione disposta dall'art. 19 della legge n. 413/1991, al comma 4, prevede la formazione di due elenchi nominativi, consultabili da chiunque per un anno, ai sensi del successivo comma 6, e cioè:

- a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
- b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

Va sottolineata la differenza tra il testo attualmente vigente della norma ora citata ed il precedente comma 4, il quale, invece, disponeva che gli elenchi sub a) e b) fossero comprensivi, rispettivamente, della specificazione “*del reddito complessivo dichiarato, al lordo e al netto degli oneri deducibili*” e della indicazione “*del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni*” .

L'intervenuta abrogazione, ad opera della legge 413/91, del precedente testo dell'art. 69 DPR 600/1973, che consentiva a chiunque di conoscere non solo gli elenchi dei nominativi sub a) e b) ma anche i redditi dichiarati, non può che avere l'univoco di escludere la diffusione di tali dati reddituali, diffusione per la quale non vi è neppure una norma di rango regolamentare che la preveda .

Giova ricordare, infatti, che l'unico decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 69 DPR 600/1973 per disciplinare “termini e modalità” per la formazione degli elenchi di cui sopra è il D.M. Finanze 5 maggio 1994 (in Gazz. Uff. 144/ 1994) il quale, tuttavia, si riferiva unicamente agli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli anni 1991 e 1992.

In epoca successiva, non risultano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale né il D.M. Finanze 7 maggio 1999 n. 15977 (relativo, peraltro, alle sole dichiarazioni dal 1994 al 1997) né altri provvedimenti in materia del Ministero e/o della subentrante Agenzia delle entrate: il che vale di per sé ad escludere che vi sia, oggi, una vigente disposizione, avente forza regolamentare, che renda legittima la diffusione indiscriminata dei redditi dei contribuenti dichiarati nel 2004 (ivi compresi quelli dichiarati dagli iscritti all' Ordine mio assistito).

Ad ulteriore conferma della insussistenza di una norma regolamentare che valga a legittimare la diffusione qui contestata, osservo che il più recente provvedimento in materia emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 luglio 2003 (v. Bollettino n. 41 –luglio 2003) fa riferimento ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate in data 24 gennaio 2001, atto che (al pari di eventuali analoghi successivi) non può avere alcuna valenza regolamentare, non solo in quanto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche in considerazione del fatto che lo Statuto dell'Agenzia

delle entrate (art. 7) demanda al Comitato direttivo, e non al Direttore, l'emanazione dei regolamenti.

Va osservato, peraltro, che il citato provvedimento del Garante in data 2 luglio 2003 ha evitato di risolvere il problema della attuale vigenza di una norma di legge o regolamento atta a consentire la generalizzata pubblicazione dei dati reddituali, in quanto il ricorso, in tale occasione esaminato, è stato dichiarato inammissibile (e non infondato nel merito); mentre i precedenti provvedimenti in materia dello stesso Garante, in data 17 gennaio 2001 e 13 ottobre 2000, ivi citati, non valgono a contraddire quanto sinora rilevato.

Infatti, il primo di tale provvedimenti fa un riferimento chiaramente erroneo al D.M. Finanze 7 maggio 1999 (supponendone, senza fondamento, la natura regolamentare), e comunque oggi non più attuale (visto che tale D.M. si riferiva alle sole dichiarazioni dal 1994 al 1997); mentre il secondo si riferisce ad una ipotesi particolare di pubblicazione relativa a redditi nei casi previsti dall'art. 69, commi 1,2 e 3 del D.P.R. n. 600/1973: ipotesi che proprio per la sua peculiarità conferma, piuttosto che escludere, il divieto di generalizzata diffusione dei redditi dei contribuenti.

-2. Posto quanto precede in ordine alla assai dubbia liceità del trattamento in base al quale i dati sopra citati sono venuti nella Vostra disponibilità, è appena il caso di sottolineare che neppure il diritto di cronaca può prescindere dalla liceità della acquisizione della notizia.

Appare altresì evidente il grave danno che può derivare dalla Vs. pubblicazione in termine di lesione della riservatezza, in primo luogo per la generalità dei soggetti interessati, che non godono di notorietà tale da rendere giustificata una compromissione di tale diritto, ed in secondo luogo per i contribuenti più onesti e che maggiormente contribuiscono all'erario, i quali si vedono additati (con particolare evidenza grafica nella Vs. pubblicazione) all'attenzione di ogni sorta di criminali.

L'Ordine mio assistito, pertanto, vi diffida, con la presente, dal procedere alla pubblicazione di dati reddituali, in particolare dei propri iscritti, qui contestata, ed in caso contrario si riserva ogni iniziativa volta a far sì che l'editore ed i responsabili della pubblicazione siano chiamati a rispondere dei danni arrecati.

Distinti saluti.

(Avv. Enzo Barilà)

Il Consiglio dell'Ordine:

-preso atto che "Il Resto del Carlino" sta pubblicando i dati dei professionisti bolognesi relativi all'imponibile totale Irpef del 2004;

-considerato che vi è motivo di ritenere che tale pubblicazione, possa riguardare entro breve anche i dottori commercialisti iscritti all'ordine e possa essere effettuata anche da altri organi di stampa;

-considerato che vi sono gravi dubbi sulla liceità di tale pubblicazione la quale appare altresì lesiva della riservatezza dei contribuenti ed in specie dei dottori commercialisti iscritti all'Ordine;

da mandato al Presidente per attivare, a mezzo del legale di fiducia Avv. Enzo Barilà di Milano, che risulta dotato di specifica competenza in materia in quanto autore di varie pubblicazioni in tema di privacy, ogni opportuna iniziativa e diffida per la tutela della riservatezza in particolare dei commercialisti iscritti all'Ordine; ciò tanto nei confronti dell'editore de "Il resto del Carlino" Poligrafici Editoriale s.p.a., del direttore responsabile e del responsabile trattamento dati personali, quanto verso le analoghe figure di altri organi di stampa che ritengano di procedere in modo analogo.